

Proc. es. n.

R.G.



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/5/2020;

letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata in seno al ricorso in opposizione *ex art.* 615 c.p.c., depositato il 18 dicembre 2019 nell'interesse degli esecutati C e M.

premesse che gli opposenti hanno dedotto:

1) la nullità del pignoramento per impignorabilità dei beni stante il conferimento di essi in un fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico del 12.11.2019 n. rep./racc. , registrato in Agrigento il ... , n. ... serie ..., trascritto in Agrigento il ..., n.

R.G./R.P. / , annotato a margine dell'atto di matrimonio dei due debitori in data 13.11.2019 e quindi in data antecedente alla trascrizione del pignoramento;

2) la contemporanea pendenza, in relazione al medesimo credito, della procedura esecutiva n. .../... .

letta la memoria difensiva depositata dal creditore procedente;

lette le note depositate *ex art.* 83 lett. h) del d.l. n. 18/2020 convertito con modifiche in l. 27/2020, con le quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti;

osserva

Non appare ricorrere il presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione della sospensione dell'esecuzione.

Preliminarmente, va ricostruito il regime giuridico dei beni costituiti in fondo patrimoniale, che attiene a due profili differenti: uno relativo all'opponibilità ai terzi, l'altro di carattere sostanziale.

In relazione al primo profilo, l'opponibilità soggiace alle regole delle convenzioni matrimoniali.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte *“In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al*



creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (cfr. Cass. n. 12545/2019).

Inoltre, *“La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi” (in termini la massima di Cass. n. 24332/2008, vedi anche Cass. S.U. n. 21658/2009).*

Per comprendere, dunque, il regime giuridico di opponibilità occorre distinguere tra i creditori titolari di ipoteca iscritta prima che della costituzione del fondo sui medesimi beni, i creditori chirografari nonché i creditori titolari di ipoteca iscritta su beni già conferiti al fondo.

Con riferimento alla prima categoria di creditori, essi possono pignorare gli immobili ipotecati anche quando il pignoramento sia eseguito dopo l'annotazione e la trascrizione del fondo.

E ciò poiché il diritto reale di garanzia non può essere frustrato da atti dispositivi successivi adottati dai debitori poiché con l'iscrizione dell'ipoteca sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, *ex art. 2808 c.c.*, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.



Quanto, invece, ai creditori chirografari, gli stessi hanno diritto a sottoporre a pignoramento i beni di cui all'art. 170 c.c. se la costituzione del fondo è annotata e trascritta in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento, semprechè il creditore al momento del sorgere dell'obbligazione ignorava che la stessa era stata assunta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Di converso, l'azione esecutiva non può essere esperita quando il fondo è annotato e trascritto tempestivamente, semprechè il creditore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, conoscesse che la stessa era stata assunta per bisogni estranei a quelli familiari.

Infatti, sul piano sostanziale, il divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non ha carattere assoluto, ma meramente relativo.

L'art.170 c.c. prevede che *“l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*.

Ciò significa che l'esecuzione, pur in presenza di un fondo patrimoniale opponibile, può sempre procedere per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi inerenti i bisogni della famiglia. In questo caso non rileva il regime di opponibilità, appunto, perché non vi è alcun divieto di esecuzione.

Infine, in ordine all'interpretazione della nozione di debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, occorre indagare sul fatto concreto generatore dell'obbligazione a seguito del cui inadempimento il creditore agisce in via esecutiva sull'immobile gravato dal fondo patrimoniale, al fine di verificare se lo scopo per il quale l'esecutato ha contratto il debito sia funzionale alla realizzazione di un interesse che abbia inerenza con il pieno ed armonico sviluppo della famiglia, anche sotto il profilo del benessere economico.

A tal proposito, giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza della Cassazione secondo cui ciò ricorre tale ipotesi quando ci si trovi di fronte ad un'obbligazione assunta dal debitore nell'esercizio della propria attività professionale od imprenditoriale e sia possibile affermare che dai benefici auspicati dall'operazione economica sarebbero potuto derivare positive ricadute sul tenore di vita della famiglia del debitore.

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale; sicché, nei casi di opposizione proposta *ex art. 615 c.p.c.*, al fine di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del



fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L'indagine del giudice va, dunque, rivolta specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Orbene, nella vicenda in esame non appare ricorrere il presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione della sospensione dell'esecuzione.

Con riferimento, infatti, ai beni di proprietà dei debitori eseguiti identificati al NCEU del Comune di ... al fg. ... part.lle graffate ... e ... e al fg.... part.lle ... ; ... ; ... il fondo patrimoniale non è opponibile al creditore procedente, essendo lo stesso garantito dal diritto di ipoteca iscritto in data antecedente all'annotazione e trascrizione dell'atto costitutivo del fondo stesso.

Invero, risulta documentata l'anteriorità rispetto allo stesso atto costitutivo del fondo delle ipoteche poste a garanzia dei crediti azionati dal procedente: la prima, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di ... in data 21/10/2004 ai nn. .../... sui beni identificati al NCEU del Comune di ... al fg. ... part.lle graffate ... e ... (cfr. all. 5 al fascicolo del creditore procedente); la seconda, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di ... in data 22/02/2005 ai nn. .../... sui beni identificati al NCEU del Comune di ... al fg. ... part.lle ..., ..., ... (cfr. all. 6 al fascicolo del creditore procedente).

Con riferimento, invece, ai beni di proprietà dei debitori eseguiti identificati al NCEU del Comune di ... fg. ..., part.lla ... sub ... e ..., è emerso che il creditore procedente non vanta alcun diritto di ipoteca sui medesimi.

Sicché, accertata l'opponibilità del vincolo del fondo patrimoniale - poiché annotato e trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento (cfr. all. di parte opponente), occorre procedere a una verifica in ordine al requisito di natura sostanziale, ossia se la procedura intrapresa dal creditore pignorante incorra nel divieto posto dall'art.170 c.c. il quale prevede che "*l'esecuzione*



sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

A tal proposito va ribadito che spetta a chi intende valersi del vincolo convenzionale provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore (cfr. Cass. n.4011/2013, Cass.n.12730/2007 e n.5684/2006).

Orbene, muovendo da tali coordinate ermeneutiche, non può non rilevarsi come parte opponente sia venuta meno all'onere probatorio incombente in tale sede a suo carico, non avendo, in buona sostanza, né provato né allegato quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte, e soprattutto il contesto nell'ambito del quale vennero contratte; tale *vulnus* di allegazione, non consente al g.e. di pervenire all'esclusione, anche in via presuntiva, della loro riconducibilità delle obbligazioni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Pertanto, sulla base di tali rilievi, svolti sulla base di una rigorosa individuazione dei limiti di un istituto derogatorio rispetto alla regola generale in tema di responsabilità patrimoniale, in ordine al primo motivo dedotto dagli oppositori non appare sussistere il requisito del *fumus boni iuris*.

Tantomeno appare fondata la doglianza con cui gli oppositori hanno rilevato la contemporanea pendenza, in relazione al medesimo credito, della procedura esecutiva n. 151/2019; sul punto appare sufficiente rilevare che con provvedimento del 22.10.2019 tale procedura è stata dichiarata estinta dal g.e. per intervenuta rinuncia (cfr. all. 4 alla produzione di parte opposta).

Va, quindi, ritenuto che non sussistono le condizioni per la concessione di alcuna sospensione dell'esecuzione, anche per carenza di un concreto *periculum in mora*, non essendo ancora stata fissata l'udienza per l'adozione dei provvedimenti di vendita.

In ragione dei rilievi svolti, dunque, l'istanza di sospensione va rigettata.

Le spese del procedimento cautelare vengono regolate in applicazione dei principi in materia di soccombenza, in aderenza ai quali gli oppositori devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte opposta

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione.

per l'effetto,

visto l'art. 616 c.p.c.,



fissa il termine perentorio fino al 13 settembre 2020 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 *bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

condanna gli oppositori al pagamento delle spese del procedimento cautelare in favore dell'opposta, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Agrigento, 13.5.2020

Il Giudice dell'esecuzione

Federica Bonsangue

